



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA SPORT
TURISMO E CULTURA

SETTORE POLITICHE DELLA MONTAGNA E DELLA FAUNA SELVATICA

Genova, 14/08/2015

Prot. N PG/2015/146274

Allegati:

Oggetto: Disposizioni regionali in merito al munizionamento utilizzabile nella caccia di selezione

Alle Amministrazioni provinciali di:

SV, IM, SP

Servizio di polizia provinciale

Alla Città metropolitana di Genova

Servizio di Polizia metropolitana

E p. c.

Comando regionale CFS

Loro sedi

Al fine di assicurare una applicazione coerente e uniforme sul territorio regionale delle disposizioni sul munizionamento previste dalla legislazione regionale di riferimento, nelle more della adozione di un regolamento regionale sulla caccia di selezione, si richiama quanto stabilito dall'articolo 39 comma 1 bis della Legge regionale 1° luglio 1994 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*, così come novellato dall'art. 1 della L. r. 6 febbraio 2015 n. 3, il quale stabilisce quanto segue: "Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attività venatoria è consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l'uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo [N.d.r. sottolineatura aggiunta]."

Con la norma in parola il legislatore regionale ha inteso rendere più certo il quadro normativo di riferimento, stabilendo univocamente in quali circostanze in Liguria l'uso del munizionamento privo di piombo deve intendersi obbligatorio ed

in quali altre la scelta tra munizionamento contenente piombo e munizionamento privo di piombo deve intendersi libera, ovvero rimessa alla autonoma valutazione del cacciatore.

Alla luce di tale considerazione risulta evidente come qualsiasi regolamentazione difforme, di grado infra-legislativo, che recasse disposizioni incoerenti col principio stabilito dalla norma legislativa regionale ovvero più restrittive della sfera di autonomia che il legislatore riconosce al cacciatore, non sarebbe legittima e potrebbe essere impugnata con successo da chiunque vi avesse interesse.

Questo è il caso di alcune disposizioni particolari rinvenibili negli atti che regolano la caccia di selezione nei territori provinciali di Genova e di La Spezia, ed in particolare nel provvedimento dirigenziale della Città metropolitana n. 2146/47259 del 28/05/2015 ad oggetto “Gestione del prelievo del capriolo 2015/16” e nella Deliberazione del Commissario straordinario della provincia di La Spezia n. 47/13127 dell’11/03/14, le “Norme di attuazione del Regolamento provinciale per la gestione faunistico venatoria del Capriolo in Provincia della Spezia”, che prevedono l’obbligo di utilizzare munizioni prive di piombo o monolitiche.

Tali provvedimenti che, alla luce di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015, *Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 ,n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)* continuano ad essere complessivamente vigenti, fino all’adozione di una nuova disciplina regionale, debbono intendersi inapplicabili limitatamente a quelle singole disposizioni che si pongono in palese contrasto con norme specifiche contenute nella legislazione regionale, quali quella di cui all’articolo 39, comma 1 bis della L.r. 1 luglio 1994, n. 29, che definisce univocamente quali sono gli ambiti in cui l’uso di munizionamento al piombo è vietato e quali sono quelli in cui è consentito (“In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia”).

Nelle more dell’adozione di un provvedimento organico che regoli in modo uniforme e coerente la caccia di selezione ai cervidi in tutto il territorio regionale, si invitano gli organi di vigilanza a tenere conto di quanto evidenziato.

Distinti saluti

Il Dirigente
(Dott. Valerio VASSALLO)